

IL LUGLIO DELLE CER

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI
LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI: INDUSTRIALI, MISTE
E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

CHIARA MARI

27 LUGLIO 2023



A) COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE: DISCIPLINA, PRESUPPOSTI E SOGGETTI



B) CONFIGURAZIONE INDUSTRIALE: COSTITUZIONE E ASPETTI APPLICATIVI



C) CONFIGURAZIONE MISTA: COSTITUZIONE E ASPETTI APPLICATIVI



D) CONFIGURAZIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO: LA FINANZA DI PROGETTO



Comunità energetiche rinnovabili (CER)

Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) sono **un insieme di cittadini, imprese e amministrazioni che producono e condividono energia rinnovabile in uno scambio tra pari.**

Le CER costituiscono, dunque, un modello innovativo per l'approvvigionamento, la distribuzione e il consumo di energia al fine di agevolare la produzione e lo scambio di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici, la lotta alla povertà energetica con l'abbattimento dei costi energetici per cittadini ed imprese.



Obiettivo delle comunità energetiche rinnovabili

L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici:

- **ambientali** (produzione energia rinnovabile)
- **economici** (chi autoproduce e autoconsuma **non deve prelevare energia dalla rete** e quindi risparmia; quando l'energia non viene autoconsumata o condivisa con gli altri membri della CER può essere **immessa in rete e, quindi, remunerata**; l'energia condivisa tra i componenti della CER viene valorizzata attraverso un **incentivo**. Il vantaggio economico sarà ripartito tra tutti i partecipanti alla cer sulla base del contratto sottoscritto dai membri).
- **sociali** (forma di condivisione tra i componenti, inclusione sociale)

non quello di realizzare profitti finanziari

Le diverse configurazioni



CER INDUSTRIALI: Le comunità energetiche industriali sono CER di cui fanno parte realtà industriali. Fra di esse alcune imprese possiedono il loro impianto energetico e condividono con la comunità e quindi con altre industrie l'energia che non riescono a consumare.



CER MISTE: composte da diverse tipologie di soggetti.



PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: costituite applicando la disciplina del partenariato contenuta nel codice dei contratti pubblici. Ruolo rilevante sia dell'amministrazione sia dei privati. La forma più utilizzata è la Finanza di Progetto.



I passaggi per costituire una CER ed accedere agli incentivi

- individuare **un'area** dove realizzare l'impianto (**industriale o residenziale**) e altri **utenti** (soggetti pubblici o privati) con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
- creare una CER secondo la forma giuridica più idonea (es. associazione, cooperativa) con **uno statuto o un atto costitutivo**, che abbia come **oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali**;
- verificare eventualmente con il GSE (gestore servizi energetici) se il progetto può essere ammesso all'incentivo;
- ottenere l'**autorizzazione** a installare e connettere l'impianto alla rete per renderlo operativo;
- **richiedere l'incentivo** al GSE.
- Gara d'appalto per realizzare le infrastrutture (**nel partenariato pubblico-privato**)

La normativa europea e nazionale

Europea:
Direttiva 2018/2001
Ue (RED II)

Nazionale: Decreto n.
162/2019 c.d.
milleproroghe, art. 42
bis

Nazionale: D.lgs. n. 199
del'8.11.21 (di recepimento RED
II) entrato in vigore il 15.12.2021
(D.L. 25.2.23, n. 13 convertito in
L. 24.4.23, n. 41)

Le leggi regionali:
- sono in numero
limitato

- hanno l'obiettivo di
agevolare l'applicazione
della disciplina sulle
CER a livello locale.

- Va valutato se si
applicano ai singoli casi
concreti.



Comunità energetiche rinnovabili: definizione

Nella **disciplina europea (direttiva 2018/2001/Ue)** e nazionale (d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199) le CER sono definite come un soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.



Produzione e autoconsumo dell'energia nelle CER

Ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili. Gli impianti risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità

L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in loco. Quella eventualmente eccedentaria può essere accumulata o immessa in rete

L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi.



La costituzione di una CER ai sensi degli artt. 8-31-32 del d.lgs. 199/2021

- Soggetti partecipanti (categorie): singoli, piccole e medie imprese; pubbliche amministrazioni
- Potenza non superiore a 1 MW
- Impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria
- No profitti finanziari (ma benefici economici, sociali ambientali)
- Apertura in ingresso e possibilità di recesso
- Contratto o accordo tra i componenti (atto costitutivo e statuto)
- Uso della rete elettrica esistente

Incentivi per le CER

- Possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza **non superiore a 1 MW** e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto n. 199/2021 (entrato in vigore il 15.12.2021);
- per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia **condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria**;
- l'incentivo è erogato in forma di **tariffa incentivante** attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione
- **Energia condivisa:** la quantità di energia prodotta dagli impianti a energia rinnovabile, ceduta alla rete e che contemporaneamente viene utilizzata dalle utenze appartenenti alla CER.

Regime transitorio: nelle more dell'adozione di un nuovo decreto continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, del decreto *milleproroghe* (D.M. 16 settembre 2020: **110 euro/Mwh per 20 anni**).



Proposta decreto MASE sugli incentivi

- A)** per i piccoli Comuni si prevede un incentivo a fondo perduto: comuni sotto i 5.000 abitanti; fino al 40% dell'investimento; 2,2 miliardi di euro dal PNRR; cumulabile con incentivo in tariffa.
- B)** un ulteriore incentivo per tutto il territorio nazionale sull'energia autoconsumata; potenza agevolabile 5 GW entro il 31 dicembre 2027.
- C)** un incentivo a seconda delle «fasce di potenza».
- *Obiettivo:* produzione di energia da fonti rinnovabili; minori costi dell'energia per cittadini e imprese; nuove risorse economiche per il territorio.



D.L. 25.2.23, n. 13 convertito in L. 24.4.23, n. 41

- Ha ampliato il numero dei soggetti partecipanti alle CER inserendo anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
- Ha introdotto deroghe per le CER in ambito agricolo (le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente **da piccole e medie imprese agricole**, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole o loro consorzi possono accedere agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agri voltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, **art. 47**)
- *Obiettivo*: favorire l'espansione del modello delle comunità energetiche





delibere ARERA e documenti tecnici GSE

- **Delibera 04 agosto 2020 318/2020/R/eel**
- **TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL'AUTOCONSUMO DIFFUSO (TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO – TIAD) DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022, 727/2022/R/EEL**
- **Documenti tecnici GSE** Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (2022) in corso di aggiornamento (aperte consultazioni su alcuni aspetti, 5 giugno 2023)



L.r. Toscana n. 42/2022

Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42 Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili. (Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28.11.2022)

Art. 3 Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili

1. Al fine di promuovere e sostenere la diffusione delle CER, la Regione:
 - a) sostiene le CER, attraverso contributi e strumenti finanziari, da individuarsi all'interno della programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, nella fase di costituzione e predisposizione dei progetti degli impianti di produzione e accumulo dell'energia;
 - b) promuove iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle diverse professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
 - c) promuove accordi con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) della Toscana, il Gestore servizi energetici (GSE) S.p.A., Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e ulteriori soggetti, quali associazioni di cittadini, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria, impegnati nella diffusione delle CER;
 - d) promuove attività di animazione e diffusione delle CER

CER: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI

INDUSTRIALE

MISTA

PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO



Le diverse configurazioni dipendono dai soggetti partecipanti alle CER

La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica [...].





Corte Costituzionale n. 48 del 2023

- «Da tale complesso di disposizioni, si evince come tanto il legislatore europeo, quanto quello italiano, esprimano un mercato *favor* nei confronti delle CER, **quali strumenti, ispirati al principio di sussidiarietà orizzontale**, finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione del consumo di energia da fonti tradizionali».
- In dottrina è stato evidenziato come le comunità energetiche rinnovabili, in applicazione del principio di sussidiarietà, sembrano indicative **del ruolo pubblico che il soggetto privato può rivestire ai fini del perseguimento degli obiettivi della collettività** (ambientali, economici e sociali) correlati all'efficienza energetica.



Ruolo dei soggetti partecipanti

CITTADINI: La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Ruolo di **facilitatore** nei confronti delle iniziative dei cittadini e delle imprese. Il livello di governo fondamentale per la costituzione delle CER è quello comunale, più “vicino” ai cittadini. Il livello regionale si occupa, invece, della pianificazione e della legislazione generale. Può **partecipare alle CER**. Può **realizzare i progetti in partenariato**.

IMPRESE: Possono far parte delle CER, ma è esclusa la partecipazione al solo fine di ottenere un profitto finanziario.



Comunità energetiche industriali

- Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) industriali possono essere definite come un insieme di imprese (PMI) presenti in una determinata area industriale che decidono di costituire un sistema di produzione, consumo e scambio di energia elettrica attraverso un impianto da fonte rinnovabile, ad esempio un impianto fotovoltaico installato sul tetto del proprio capannone o del proprio edificio.
- Non tutte le imprese che aderiscono alla Comunità Energetica Rinnovabile Industriale devono realizzare l'impianto di energia rinnovabile. Vi sono, in effetti, imprese che sono già in possesso di un impianto di produzione dell'energia da fonti rinnovabili; imprese che intendono realizzarlo per il proprio autoconsumo; imprese che non intendono realizzarlo.
- Pertanto qualsiasi impresa con o senza l'impianto può far parte della Comunità Energetica Rinnovabile, purché le stesse siano situate in prossimità tra di loro all'interno della stessa cabina primaria.
- Quale disciplina normativa (RED III ed estensione PMI)?



Un esempio di CER industriale

- Il progetto riguarda quattro aziende operanti nel settore della meccanica, ubicate in una zona industriale, che fanno parte di una Comunità Energetica. Ognuna di loro è dotata di un impianto fotovoltaico, due da 200 kWp e due da 50 kWp, per un totale di 300 kWp.
- Ogni azienda autoconsuma la maggior parte dell'energia prodotta, riducendo i prelievi dalla rete del 25% circa.
- La rimanente energia è messa a disposizione delle altre aziende della Comunità.



Vantaggi delle CER industriali

- **Tutela ambientale.** Uno degli obiettivi delle comunità energetiche industriali è la salvaguardia dell'ambiente. Utilizzando l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili come quelli fotovoltaici, le imprese e le industrie che ne fanno parte, contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti.
- **Benefici sociali.** Partecipare alle comunità energetiche industriali crea un collaborativo fra imprese che supera il mero interesse economico. Ciò potrebbe essere imitato anche dai cittadini creando un circolo virtuoso a beneficio della collettività.
- **Ritorno di immagine.** La sostenibilità aziendale è un aspetto posto all'attenzione dei consumatori e pertanto può essere utilizzato anche per ottenere un ritorno di immagine in ambito comunicativo.
- **Vantaggi economici.** L'autoconsumo individuale e collettivo garantito dalle comunità energetiche industriali insieme ai relativi incentivi sull'energia condivisa, consente alle imprese di ridurre i propri costi energetici.



Vantaggi delle CER industriali

- **Riduzione dei costi energetici:** Le imprese che partecipano a una CER possono ridurre significativamente i costi energetici. In effetti, la produzione e il consumo di energia a livello locale permettono di non avere spese legate alla rete di distribuzione nazionale e alle tariffe elettriche tradizionali.
- **Sicurezza energetica:** Le imprese possono diventare meno dipendenti dalla fornitura di energia «esterna». La produzione locale di energia da fonti rinnovabili garantisce una maggiore stabilità e resilienza. In questo modo si può, in effetti, ridurre il rischio di interruzioni di fornitura garantendo certezza nel soddisfacimento delle esigenze energetiche.



Criticità delle CER Industriali

- E' necessaria una completa definizione nella disciplina di riferimento?
- E' opportuno risolvere il problema della individuazione delle aree idonee per gli impianti?
- E' utile individuare modalità per agevolare le imprese come è stato previsto per quelle agricole?
- E' determinante l'individuazione della forma giuridica più adatta?

Comunità energetiche miste



Sono composte da imprese, cittadini e amministrazione. Quindi possono essere cer sia industriali sia residenziali.



La presenza della Pubblica Amministrazione può essere determinante per la prevalenza degli obiettivi a carattere sociale e ambientale.



La disciplina pone sullo stesso piano tutti i diversi soggetti pubblici e privati partecipanti alla comunità energetica. Ad esempio, nessuno può avere un potere decisionale maggiore degli altri, tutti possono accedere liberamente alla comunità e recedere.

Esempi di comunità energetiche miste

Esempio 1 - Comunità Energetica mista (cittadini e imprese)

- Una comunità energetica potrebbe essere composta sia da cittadini con utenze familiari e da imprese. Ad esempio una impresa decide di realizzare un impianto per il proprio autoconsumo e cedere le eccedenze alle utenze connesse alla stessa cabina primaria. In tal modo, considerati gli incentivi, possono esserci ritorni economici per i componenti. In effetti, la presenza all'interno della comunità di imprese che consumano energia durante il giorno quando è massima la produzione in relazione agli impianti fotovoltaici, può contribuire a massimizzare l'autoconsumo e dell'incentivo.

Esempio 2 - Comunità Energetica mista (cittadini ed ente comunale)

- Le comunità energetiche possono includere anche enti comunali e autorità locali. Un esempio è costituito dalle iniziative promosse dai Comuni per offrire benefici economici e sociali ai propri cittadini. In particolare i Comuni, possono realizzare impianti fotovoltaici sui propri stabili per sfruttare l'elettricità per il proprio autoconsumo e cedere le remunerazioni del GSE alle utenze private vicine per una riduzione dei costi in bolletta per i membri della comunità.



Vantaggi delle comunità energetiche miste

Collaborazione pubblico privato e ruolo significativo delle Amministrazioni. In particolare il **Comune** può:

- far parte della comunità di energia rinnovabile
- oppure facilitare dall' «esterno» la costituzione della comunità energetica

A tal fine il Comune può utilizzare, ad esempio, i seguenti strumenti:

- concessione di uso di edifici o di impianti esistenti (prevista anche dal d.l. n. 13/23 all'art. 47)
- protocolli di intesa
- avvisi pubblici e manifestazioni di interesse



Criticità delle comunità energetiche miste

- Rilevanza della formazione dei dipendenti della PA
- Necessità del superamento delle asimmetrie informative per coinvolgere i cittadini e le imprese
- Nuovo modello di amministrazione condivisa?
- Superamento di nodi irrisolti: i componenti pubblici e privati hanno la stessa rilevanza?
- Necessità di raccordare i cittadini e le imprese



Modalità di costituzione CER industriali e miste: forma giuridica

Le comunità di energia rinnovabili possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, a patto che rimanga inalterato il loro scopo, che appunto è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi membri, e non profitti finanziari:

possono quindi assumere la forma giuridica dell'**associazione**, della **cooperativa**, del **consorzio**, del **partenariato**, di un'**organizzazione senza scopo di lucro**, delle **società benefit**, delle **società a responsabilità limitata**, dell'**associazione temporanea di imprese**. Si tratta, quindi, di entità che devono essere in grado di esercitare diritti e di essere soggette a obblighi.



Modalità di costituzione, atto costitutivo, statuto e regolamento

- ▶ STATUTO o CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
- ▶ Regolamento
- ▶ Accordi tra privati e amministrazioni

Ruolo dell'atto di costituzione e dello statuto come base fondamentale che regola la comunità energetica.

Individuazione del referente anche al fine degli incentivi.

Le decisioni sono assunte dalla collettività in accordo.

Modalità di costituzione

I rapporti tra i soggetti appartenenti alla CER sono regolati da un contratto di diritto privato che prevede:

- il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individua univocamente un soggetto delegato responsabile a cui può essere affidata la gestione dei rapporti con il Gestore dei servizi energetici (GSE);
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.



Modalità di costituzione: atto e Statuto

L'atto costitutivo e/o lo Statuto di una CER devono contenere:

- Oggetto sociale prevalente fornire benefici ambientali, economici, sociali;
- Partecipazione alla comunità aperta e volontaria;
- Comunità sia autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri autoconsumatori;
- Il mantenimento dei diritti del cliente finale compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- L'individuazione di un soggetto responsabile;
- Di consentire agli utenti di recedere in ogni momento dalla configurazione.



Statuti: elementi comuni

1. Denominazione e costituzione

2. Durata (es. 30 anni oppure a tempo indeterminato)

3. Scopo “mutualistico” o sociale

(tutela dell’ambiente, risparmio energetico, promozione delle energie rinnovabili, produzione di energia sul territorio, autosufficienza energetica)

Statuti: elementi comuni

4. Oggetto sociale

produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia (anche rinnovabile), anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica (anche rinnovabile);

scambiare, all'interno della comunità, l'energia (rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (rinnovabile), anche organizzando **forme di condivisione** dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti finali;

Statuti: elementi comuni

5. Soci obblighi dei soci e diritti dei soci (es. *Versamento quota, partecipazione assemblea*) – mantengono i diritti di cliente finale e individuano un referente

6. Procedura di ammissione (*domanda approvata dal consiglio di amministrazione*)

7. Recesso, esclusione del socio

8. Patrimonio: quote e bilancio

9. Decisioni assemblee, modalità deliberative, voto (*Ogni socio ha un solo voto a prescindere dall'ammontare della partecipazione*)

10. Amministrazione e organi (*Presidente; Assemblea soci; consiglio direttivo; Comitato tecnico scientifico*)



Statuti: elementi comuni

11. Controversie – (*autorità giudiziaria o collegio arbitrale*)

12. Scioglimento e liquidazione

13. Disposizioni generali - *per quanto non espressamente previsto nello statuto si applicano le disposizioni del codice civile, nonché le leggi nazionali e regionali.*





Aspetti applicativi: il recesso dalla comunità energetica

Art. 32 del d.lgs. n. 199 del 2021: «possono **recedere** in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, **fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato** per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare **equi e proporzionati**»;

- **CORRISPETTIVI**
- **CONCORDATI NELLE CLAUSOLE DEGLI ATTI COSTITUTIVI**
- **EQUI E PROPORZIONATI**

Il recesso negli Statuti delle CER

- Non indicano necessariamente **l'ammontare** del corrispettivo;
- Indicano la **procedura da seguire** per il recesso: es. comunicazione all'ente; accoglimento della domanda in 60 gg da parte del consiglio di amministrazione.
- Specificano che la perdita della qualità di socio **non da diritto alla restituzione delle quote versate**; fanno eccezione i versamenti per specifici progetti che possono essere restituiti ma solo se le somme sono rimpiazzate da quelle di altri soci per mantenere l'integrità del progetto.



Aspetti applicativi: democraticità e indipendenza

SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO CHE AGENDO A PROPRIO NOME PUÒ ESERCITARE DIRITTI ED È SOGGETTO AD OBBLIGHI.

E' PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE O NE HA LA PIENA DISPONIBILITÀ.

- SI PUÒ IMPEDIRE AD UN SOGGETTO L'ACCESSO ALLA COMUNITÀ ENERGETICA?
- «le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti» considerando n. 71 della direttiva 2018/2001/UE



Aspetti applicativi: controllo degli impianti

- Articolo 31, comma 2, lettera a) del d.lgs. 199/2021: «...ai fini dell'energia condivisa solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano **nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**»
- Articolo 3.4, lettera g) del TIAD: «...rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione **risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa**»
- Il Gse ritiene che «la disponibilità ed il controllo dell'impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti di durata almeno annuale dal quale si possa evincere che l'impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Le Parti possono prevedere che alla scadenza l'accordo sia tacitamente rinnovabile o in alternativa possono sottoscrivere un nuovo accordo» (*proposte oggetto di consultazione, regole operative autoconsumo diffuso, 5 giugno 2023*).

Aspetti applicativi: bilancio energetico, documento strategico, tavolo tecnico



Le CE devono redigere un bilancio energetico entro 6 mesi dalla loro costituzione.



Devono inoltre redigere, entro 12 mesi dalla loro istituzione, un documento strategico che individui le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficienza dei consumi energetici.



Tavolo tecnico permanente al quale partecipano i rappresentanti delle CER, delle associazioni più rappresentative dei settori ambiente, energia e rinnovabili e i responsabili delle strutture regionali competenti, al fine di acquisire dati sulla riduzione dei consumi energetici

Documento strategico

- Il documento deve essere inviato alla Giunta Regionale al fine di verificarne la coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).
- Ogni 3 anni la Giunta regionale verificherà l'attuazione del documento strategico e i risultati raggiunti in termini di riduzione dei consumi energetici. In caso di esito negativo riscontrato in sede di verifica e attuazione del documento strategico, le CER non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione fino al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento strategico entro un periodo massimo di due anni.

Tavolo tecnico

- Tavolo tecnico permanente al quale partecipano i rappresentanti CER, delle **associazioni più rappresentative dei settori ambiente, energia e rinnovabili** e **i responsabili delle strutture regionali competenti**, al fine di **acquisire dati** sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle energie rinnovabili e individuare modalità di gestione più efficiente delle reti energetiche. Il Tavolo Tecnico può formulare **proposte** per la gestione dei rapporti con l'Autorità di regolazione per l'energia reti e l'ambiente (ARERA).

Controllo «pubblico»

Regolazione e controllo. Anche se la produzione di energia è «diffusa» vi sono autorità preposte per il controllo sugli incentivi e sull'uso della rete. L'art. 33 del d.l. n. 199/2021 prevede:

- **il GSE** provvede a monitorare l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle **diverse componenti tariffarie** tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti;
- Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasmessi e resi disponibili per via informatica con cadenza annuale al **Ministero della transizione ecologica e all'ARERA** per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonché alla Regione e ai Comuni territorialmente competenti **per migliorare il livello di conoscenza dello stato di realizzazione delle configurazioni realizzate.**

Gestore privato

Il gestore privato (ad esempio Enel X) opera mediante contratto di servizio per la creazione, gestione e sviluppo della comunità energetica rinnovabile.

In particolare può occuparsi della:

- predisposizione della documentazione
- realizzazione degli impianti
- gestione pluriennale della CER
- analisi energetiche per il continuo miglioramento delle CER



Il partenariato pubblico-privato

- Il PPP comprende una serie di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato e riguarda i casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un progetto che coinvolga un'opera pubblica, o di pubblica la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento – in tutto o in parte – siano affidati al settore privato.
- **Vantaggi:**
 - Il settore privato è posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed innovative in infrastrutture di pubblica utilità, ottenendone un ritorno economico.
 - il settore pubblico trae beneficio, in termini economico-finanziari, dalla presenza dei privati, a parità di risorse pubbliche impegnate, per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili.



La nozione di partenariato nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)

• Art. 174. (Nozione)

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un **rappporto contrattuale** di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da **risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima**;

c) alla parte **privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto**, mentre alla **parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione**;

d) il **rischio** operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Il partenariato di tipo contrattuale

Art. 174 del codice dei contratti

3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Il partenariato pubblico-privato: la finanza di progetto



Una forma di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati nella società per svolgere attività di grande rilevanza e raggiungere obiettivi comuni anche in ambito energetico è costituita dalla finanza di Progetto (project financing).



La finanza di progetto è stata disciplinata dal d.lgs. 50 del 2016 fino alla recente riforma del codice degli appalti (d.lgs 36 del 2023, art. 193 e ss).



La peculiarità del project financing sta nell'iniziativa **diretta del privato**, che è regolata in modo specifico nel nuovo codice (mentre in precedenza era ammessa anche l'iniziativa pubblica).



La finanza di progetto è stata utilizzata per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile e la costituzione di comunità energetiche. Un esempio è dato dalla procedura indetta dal Comune di Montevarchi (Toscana).



Il procedimento della finanza di progetto


Il privato presenta alla P.A. una proposta di svolgimento di lavori o servizi da realizzare in concessione

Una volta approvato il progetto, questo viene messo a gara col criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel bando. Anche il promotore può partecipare alla gara con diritto di prelazione.

Il soggetto che ne risulta vincitore, dovrà costituire una nuova società detta project company, funzionale soltanto a raccogliere beni e risorse necessarie alla realizzazione dell'opera.

Completata l'opera, la P.A. ne trasferisce in concessione la gestione ai promotori per un tempo determinato (un determinato numero di anni concordato tra le parti). Durante tale periodo gli utili provenienti dalla gestione serviranno a rimborsare i promotori delle spese iniziali sostenute al posto della P.A. per la costruzione.

Esempio di bando per CER in partenariato



SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Comune; R.U.P.




SEZIONE II OGGETTO: PROCEDURA TRAMITE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE PER LA DURATA DI VENTI ANNI.



DURATA DELL'APPALTO: durata della concessione: 20 anni.



IMPORTO COMPLESSIVO della concessione



PROCEDURA: Aperta

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte.



ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica. L'appalto è disciplinato dal disciplinare di gara. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.

Esempio di ulteriori adempimenti per la costituzione della CER



A) Statuto CER



B) Regolamento della comunità energetica



C) Contratto di servizio

Esempio di Regolamento

• Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, (...) ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Società/Associazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci/componenti.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Società/Associazione, nonché di **garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati**, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi **dell'art. 31 del Dlgs 199/2021**.



Esempio di contratto di servizio (tra CER e concessionaria)

Articolo 2. Oggetto

2.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito per brevità CER) affida alla Società Concessionaria, che accetta, l'implementazione e lo sviluppo di una pluralità di Servizi qui di seguito elencati:

2.1.1. Implementazione della piattaforma di gestione

2.1.2 Installazione e gestione dei misuratori Energetici

2.1.3 Gestione dei rapporti con gli enti

2.1.4 Servizio di tesoreria

2.1.5 Call Center

2.1.6 Sviluppo della Comunità

- Promozione della CER
- Progettazione di nuovi impianti
- Ricerca di nuovi utenti.

2.1.7 Manutenzione



Vantaggi del partenariato pubblico-privato

- Il Partenariato Pubblico Privato è uno strumento fondamentale per la realizzazione di progetti di interesse per la comunità anche nell'ottica della transizione energetica.
- Il pubblico da solo spesso non riesce a far fronte ad interventi di grande portata come può esserlo la creazione di una CER (soprattutto correlata a grandi impianti energetici).
- Pertanto, lo strumento del Partenariato Pubblico Privato può contribuire alla creazione di una partnership strategica tra il mondo pubblico e privato per realizzare opere di interesse comune e utili per la comunità.





Criticità del partenariato pubblico - privato

- Il privato potrebbe avere difficoltà nel perseguire l'interesse pubblico
- La soddisfazione dei bisogni pubblici dipende dal grado di “salute economica del privato”.
- Il privato si pone come “intermediario” tra pubblica amministrazione e cittadini.





Le diverse configurazioni delle CER: problemi e prospettive

- «Considerato, **l'ampio novero delle configurazioni** si rende opportuno introdurre una definizione che possa essere adattata ad ogni tipologia di autoconsumo diffuso e che sia in linea con la ratio della norma al fine anche di cogliere quegli aspetti maggiormente qualificanti di qualsivoglia potere di controllo tali da assicurare che la costituzione e l'attività di gestione della configurazione risultino conformi ai parametri, ai limiti, ai presupposti e alle finalità contemplate sia dal quadro normativo e regolatorio vigenti, sia dagli atti di autonomia privata (scopo statutario)» *(GSE, consultazione sulle regole operative, 5 giugno 2023)*
- Serve una specificazione a livello normativo nazionale ed europeo per le CER industriali e miste?
- Ulteriori azioni di sostegno pubblico per le CER industriali?



Le diverse configurazioni delle CER: problemi e prospettive

- Valutare la **consapevolezza del privato** (imprese e cittadini): verificare se le informazioni veicolate anche dai canali istituzionali si caratterizzano per la chiarezza.
- Individuare come **i privati sono venuti a conoscenza della CER** (democraticità e scambio tra privati o tra privati e amministrazione).
- Dalla **accettabilità alla co-progettazione**: cambio di paradigma verso la responsabilizzazione dei singoli. Individuare se sono chiari i benefici delle CER.
- Valutare se le procedure da seguire sono considerate **semplificate** dai privati.
- Verificare se **i Comuni hanno svolto un ruolo di facilitatori** nei confronti delle CER (informazioni o garanzia di stabilità finanziaria, messa a disposizione degli edifici nel caso di partecipazione alla comunità energetica)



Le comunità energetiche nel contesto italiano

- **Piano nazionale di ripresa e resilienza**: stanziando fondi per 2,2 miliardi nei Comuni sotto i cinque mila abitanti attraverso finanziamenti specifici.
- **Rapporto ENEA** “*Le comunità energetiche in Italia*” 2020: sono 12 le comunità energetiche principali nel Nord Italia (principalmente in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia)
- Lo studio **Federmanager-Aiee** prendendo a riferimento i seguenti dati del Politecnico di Milano riporta la seguente previsione nello scenario migliore: entro 5 anni si prevedono circa 40mila *energy communities*, con il coinvolgimento di 1,2 milioni di famiglie, 200mila uffici e 10mila Pmi con una crescita dei posti di lavoro di circa 10.500 unità (Rapporto “*Il ruolo delle Comunità energetiche nel processo di transizione verso la decarbonizzazione*” 2021).



Le comunità energetiche nel contesto italiano

Studio Accenture-AGICI, Modelli per promuovere le comunità energetiche: un'opportunità per le utilities, Maggio 2023.

Criticità:

- A) normativa complessa e in continua evoluzione
- B) sostenibilità economica a lungo termine
- C) tariffa incentivante non del tutto sufficiente
- D) contributo a fondo perduto PNNR solo per i piccoli comuni



Conclusioni: problemi generali di applicazione

- ❖ Semplificazione soprattutto nella richiesta degli incentivi per agevolare soprattutto imprese e cittadini
- ❖ Collaborazione pubblico-privato in tutte le tipologie di configurazione
- ❖ Individuazione della configurazione più adatta rispetto all'obiettivo predeterminato e al territorio di riferimento
- ❖ Specificazione normativa o flessibilità nella concreta applicazione?





Conclusioni: problemi generali di applicazione

- ❖ Ruolo fondamentale e competenza delle pubbliche amministrazioni
- ❖ Ruolo fondamentale delle imprese per la transizione ecologica ed energetica
- ❖ Consapevolezza dei privati e superamento delle asimmetrie informative
- ❖ Autorizzazione per la realizzazione degli impianti
- ❖ Cultura: passaggio dalla accettazione sociale alla co-progettazione

Studi e rapporti

- ENEA, *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, 2020.
- Federmanager – Aiee (Associazione italiana economisti dell'energia) Rapporto *“Il ruolo delle Comunità energetiche nel processo di transizione verso la decarbonizzazione”* 2021.
- LEGAMBIENTE, *Comunità rinnovabili*, Rapporto 2020.
- GSE, *Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa*, 2022.
- Studio Accenture-AGICI, *Modelli per promuovere le comunità energetiche: un'opportunità per le utilities*, Maggio 2023.



GRAZIE!



chiara.mari@uniroma1.it